

26. Mag. 2009 11:57.

Nr. 2529 P. 1

DA: Francesca  
A: Vincenzo

26/05/2009



Ministero dello Sviluppo Economico  
Gabinetto del Ministro  
Servizio Sindacato Ispettivo Parlamentare

Ministero Sviluppo Economico  
Gabinetto  
USCITA - 20/05/2009 - 0014638  
Ufficio: Sindacato Ispettivo

AI SEN. Donatella PORETTI  
AI SEN. Marco PERDUCA  
Gruppo Parlamentare: PD  
SENATO DELLA REPUBBLICA

e.p.c. ALLA PRESIDENZA DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dip. Rapp. Parl. Uff. III

AL SENATO DELLA REPUBBLICA  
Segreteria Generale

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI  
Schedario Elettronico

R O M A

AL DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA  
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la  
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e  
la normativa tecnica

S E D E

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta n. 4-01161

In relazione all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è stato istituito con la legge 24 dicembre 2007 (art. 2, commi 196-203), modificata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, successivamente convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al comma 203 del dispositivo normativo, sopra richiamato, si prevede che, per l'attuazione della legge stessa, "non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica". In osservanza di tale comma, pertanto, al Garante per la sorveglianza dei prezzi non viene corrisposto alcun genere di indennità monetaria, né alcun compenso aggiuntivo (comunque denominato), per ricoprire la funzione in oggetto.

Tale criterio di ordine generale, viene ulteriormente meglio specificato dal comma 200 della legge istitutiva, che recita: "Il Garante, di cui al comma 198 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo Economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni."

Inoltre, come previsto dalla citata disposizione normativa, l'operatività del Garante è assicurata dalle strutture del Ministero dello Sviluppo Economico preesistenti ed, in particolare, dall'Ufficio V "monitoraggio dei prezzi" della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Nessuna nuova struttura è stata creata e, al maggior carico lavorativo, la Direzione fa fronte con le risorse esistenti.

Pertanto, lo Stato non sopporta alcun costo aggiuntivo, riconducibile alla istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Si sottolinea, infine, come la figura del Garante per la Sorveglianza dei prezzi, sia stata istituita per venire incontro ad una diffusa richiesta di razionalizzazione del sistema di informazione sui prezzi, ritenuto eccessivamente frammentato e privo di un punto di sintesi unificante.

Per corrispondere a tale necessità, la legge istitutiva (comma 198) ha, infatti, attribuito al Garante, fra gli altri, compiti generali di "sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli uffici prezzi delle Camere di commercio", nonché di avvalersi dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'ISMEA, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, provvedendo a rendere nota al pubblico la propria attività, attraverso il sito dell'Osservatorio prezzi del Ministero, andando così incontro alle necessità di efficienza del servizio ed alle giuste aspettative dei cittadini.

IL MINISTRO

2

